

SUCCESSIONI

Finalità e regole del nuovo certificato successorio europeo

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 164/2014 il legislatore ha finalmente emanato le attese disposizioni per completare la normativa di riferimento per il rilascio del certificato successorio europeo, che consentirà la prova della qualità di erede facilitando la circolazione dei beni provenienti da successioni transnazionali.

Paolo Divizia - Notaio in Bergamo e **Luca Olivieri** - Avvocato in Savona e Dottore Commercialista
[Legge 30/10/2014, n. 161, G.U. 10/11/2014, n. 261](#)

Nella legge n. 161 del 30 ottobre 2014 (c.d. Legge europea 2013-bis) appena emanata, nel coarcervo di norme finalizzate ad adempiere agli obblighi di matrice europea, è presente una disposizione (articolo 32, rubricato “Disposizioni in materia di certificato successorio europeo”) che, a dispetto della sua sinteticità, realizza una piccola rivoluzione e costituisce l’approdo di un cammino iniziato da diversi anni.

Tale cammino prendeva le mosse dalla constatazione che il costante incremento della mobilità delle persone e, conseguentemente, anche delle unioni tra cittadini di diversi Stati membri avrebbe inevitabilmente incrementato le **vicende successorie con aspetti di transnazionalità**, con conseguenti complicazioni operative nella circolazione dei beni.

Per tali motivi la Commissione Europea, già nel 2005, pubblicava un **libro verde delle successioni e dei testamenti** che conteneva una serie di domande sulla materia al fine di stimolare una discussione orientata a superare le criticità ed a consentire l’emanazione di una disciplina comune.

La finalità dichiaratamente perseguita era quella di garantire effettività al principio **della libertà di circolazione**, non solo sul piano materiale, ma **anche su quello giuridico**, rimuovendo le difficoltà che le persone incontrano nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito dell’Unione Europea.

Il libro verde dedicava al “certificato di eredità europeo” un intero paragrafo, nella prima parte del quale venivano sintetizzate in maniera chiara le ragioni della sua utilità, affermando che “La **prova della qualità di erede** è disciplinata diversamente nei vari sistemi giuridici. Per gli eredi è di grande importanza poter accertare i loro diritti per entrare in possesso dei beni della successione di loro spettanza senza la necessità di iniziare un procedimento a tal fine. In presenza di regole armonizzate sul conflitto di norme è possibile utilizzare un certificato con effetti uniformi in tutta la Comunità. Tale risultato costituirebbe un innegabile valore aggiunto. A tal fine dovranno essere chiariti numerosi aspetti: le condizioni di redazione del certificato, il suo contenuto e le sue conseguenze”.

La **finalità** del certificato è, quindi, espressamente individuata nell’introduzione di uno strumento che consenta di **accertare**, in modo agevole ed attendibile, la **qualità di erede**.

L’importanza della finalità perseguita può facilmente comprendersi anche avuto riguardo alle successioni domestiche, tenuto conto che nel nostro stesso ordinamento di fatto non esiste la certificazione di un’autorità in ordine alla predetta qualità (fatta eccezione, come si vedrà, per i territori che adottino il sistema tavolare di pubblicità immobiliare).

Come è noto, infatti, secondo le disposizioni del nostro Codice Civile, il chiamato all’eredità diviene erede unicamente a seguito dell’**accettazione**, che può essere espressa, ma, molto più frequentemente, avviene in maniera tacita.

In tali ipotesi l’unico documento in cui venga esplicitata la qualità di erede è la denuncia di successione, la quale, tuttavia, costituisce un adempimento fiscale e non possiede valore certificativo (tenuto conto, altresì, della frequenza con cui non viene dato seguito all’adempimento trascrizionale della medesima denuncia).

Nelle ipotesi in cui si renda necessaria la prova della qualità di erede, pertanto, l'alternativa in concreto più impiegata nella pratica è quella della **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, che consiste, comunque, in una dichiarazione fornita, sotto la propria responsabilità, dallo stesso soggetto interessato e non in un accertamento condotto da un'autorità specificamente preposta a tal fine.

Come è possibile comprendere, i limiti di tale dichiarazione si palesano, in maniera ancor più rilevante, nelle fattispecie successorie connotate da elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento, ad esempio relativamente ai soggetti (cittadini di altri stati membri).

Dopo una lunga gestazione del progetto enunciato nel libro verde si è giunti all'emanazione del **Regolamento UE n. 650/2012 del 4 luglio 2012**, contenente una disciplina diretta a regolare una serie di aspetti delle fattispecie successorie con carattere transnazionale (individuazione degli organi giurisdizionali competenti e della legge applicabile, riconoscimento nello spazio giuridico europeo delle decisioni emesse e degli atti pubblici redatti nei singoli stati).

Va precisato che, come espressamente indicato nei "considerando" anteposti all'articolato del Regolamento, l'area di intervento riguarda unicamente aspetti di diritto civile delle successioni, non estendendosi alla loro disciplina fiscale, che resta, invece, di esclusiva competenza di ciascuno Stato.

Il Regolamento, che dedica un intero capo al "certificato successorio europeo", detta una disciplina abbastanza dettagliata riguardo al contenuto del certificato, ai suoi effetti, ai soggetti richiedenti ed alle possibili controversie.

In particolare, individua, quali soggetti **legittimati a richiedere** il certificato, gli eredi, i legatari e gli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità (con riferimento a questi ultimi la finalità è, ovviamente, quella di certificare i loro poteri di amministrazione) e delinea il contenuto del certificato (art. 68).

Il citato Regolamento prevedeva, tuttavia, un futuro intervento dei legislatori dei singoli Stati al fine di individuare l'autorità competente a rilasciarlo (avendo preventivamente esperito le verifiche necessarie), l'autorità giudiziaria competente a pronunciarsi su eventuali controversie sorte in merito allo stesso e le modalità di svolgimento di tale procedimento.

La legge di recente emanazione, pertanto, integrando la disciplina del Regolamento, ha previsto, per il nostro Paese, che il certificato sia rilasciato da un **notaio**, che, pertanto, dovrà conservare l'originale del certificato e rilasciarne una o più copie autentiche al richiedente ed a chiunque dimostri di avervi interesse.

Per le eventuali controversie che sorgano in ordine all'attività di certificazione, inoltre, gli interessati potranno adire, mediante **reclamo**, il tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui sia residente il notaio che abbia "adottato la decisione impugnata" instaurando il procedimento tipico della volontaria giurisdizione (come risulta dal rinvio all'art. 739 c.p.c.).

Aperti restano alcuni problemi in ordine al coordinamento dei tempi e modi processuali di impugnativa.

Il legislatore, inoltre, con un apposito comma, ha fatto espressamente salva la normativa esistente per i territori che in cui vige il sistema di pubblicità immobiliare del **libro fondiario** (principalmente Trentino Alto Adige, provincia di Gorizia ed alcuni comuni della province di Udine, di Vicenza, di Brescia e di Belluno), ove il certificato di eredità o di legato è già da tempo previsto e può essere ottenuto unicamente mediante ricorso al tribunale individuato dall'art. 13 del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, dovendo essere obbligatoriamente richiesto, fra l'altro, quando nell'eredità siano compresi beni immobili; in detti casi, infatti, in mancanza, non è possibile procedere alla necessaria pubblicità immobiliare (iscrizione nel libro fondiario).

La normativa in esame troverà applicazione alle successioni delle persone decedute **a partire dal 17 agosto 2015** (per espressa previsione dell'art. 83 Regolamento UE).

E' auspicabile che, a partire dalla data indicata, il ricorso al certificato successorio europeo trovi ampia diffusione, poiché, pur avendo **carattere facoltativo** (come espressamente disposto dal Regolamento), costituisce, per i motivi sopra descritti, uno strumento di innegabile praticità al fine di rendere più rapidi e sicuri le vicende successorie ed i trasferimenti di beni ad esse successivi.